

(N. 1191)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 14 giugno 1950 (V. Stampato N. 459)

d'iniziativa del Deputato SAMPIETRO Umberto

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 LUGLIO 1950

Ricostituzione dei comuni di Valverde e di Zavattarello, in provincia di Pavia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I comuni di Valverde e di Zavattarello, già riuniti in unico comune denominato Zavattarello-Valverde con regio decreto 3 gennaio 1929, n. 56, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Art. 2.

Il comune di Zavattarello-Valverde, di cui al regio decreto 3 gennaio 1929, n. 56, è soppresso.

Art. 3.

Il prefetto di Pavia, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni suddetti.

Art. 4.

Gli organici dei rispettivi Comuni saranno stabiliti dal prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Zavattarello-Valverde, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.